



**REGOLAMENTO  
DELLA COLLANA DELLE PUBBLICAZIONI  
DEL  
DIPARTIMENTO DI STUDI ECONOMICI E GIURIDICI  
(già Collana del Dipartimento Giuridico-Economico e dell'Impresa)  
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI "PARTHENOPE"**

**Art.1**

*(Collana del Dipartimento)*

1. E' istituita la Collana del "Dipartimento di Studi Economici e Giuridici" (già Dipartimento giuridico-economico e dell'impresa, d'ora in poi Dipartimento), sulla base di un contratto editoriale stipulato tra il Dipartimento e l'Editore di riferimento, scelto con delibera del Consiglio di Dipartimento.
2. La Collana è coordinata da un Direttore, coadiuvato da un Consiglio Scientifico e da un Comitato di redazione.

**Art.2**

*(Caratteristiche della Collana)*

1. La Collana pubblica le seguenti opere, in italiano o in lingua straniera:
  - a. Risultati di ricerche di interesse internazionale o nazionale (PRIN) alle quali il Dipartimento o singoli suoi componenti hanno partecipato;
  - b. Opere scientifiche, che si distinguono per una o più delle seguenti caratteristiche: metodologia della ricerca nei campi disciplinari del Dipartimento, originalità del tema e/o dell'impostazione storiografica, novità e l'interesse delle fonti su cui si è basata la ricerca, taglio critico e/o metodologico innovativo, apporto rilevante al dibattito scientifico nazionale e/o internazionale.
  - c. Raccolte di saggi e articoli, con qualificata introduzione critica;
  - d. Edizioni critiche di testi o fonti, corredate da opportuno studio introduttivo;
  - e. Atti di Convegni di respiro nazionale o internazionale, di cui il Dipartimento, anche senza contribuire al finanziamento, è organizzatore con la partecipazione, in qualità di relatore, di uno o più componenti del Dipartimento stesso;
2. La Collana è divisa in due sezioni: a) sezione giuridica; b) sezione lingue straniere.

3. Possono presentare i propri lavori per la pubblicazione di cui al punto 1 i professori e i ricercatori afferenti al Dipartimento.
4. Con lettera di presentazione di almeno due componenti ordinari o associati del Dipartimento, possono chiedere la pubblicazione dei loro lavori anche gli assegnisti di ricerca del Dipartimento, i dottorandi di ricerca ed i dottori di ricerca che abbiano conseguito il titolo presso un Dottorato incardinato nel Dipartimento (o presso la Scuola Dottorale di afferenza del Dottorato).
5. Con la stessa modalità indicata al comma precedente possono presentare i loro lavori anche studiosi esterni, che siano inseriti in gruppi di ricerca del Dipartimento o abbiano rapporti di collaborazione scientifica con tali gruppi e studiosi del tutto esterni al Dipartimento, in edizione originale o in traduzione italiana, che per la loro qualità intrinseca o per il prestigio personale dell'Autore rappresentino un'apprezzabile valorizzazione del livello scientifico della Collana.

### **Art.3**

#### *(Presentazione e valutazione delle opere da pubblicare)*

1. Le opere, delle quali si chiede la pubblicazione, devono essere presentate al Direttore della Collana complete in ogni parte (premessa, introduzione, testo, apparato critico, appendici, bibliografia, indice dei nomi, indice generale, grafici, tabelle, illustrazioni, ecc.), in duplice versione cartacea e su supporto informatico. L'Autore deve, altresì, ai fini del referaggio, indicare anche il settore scientifico disciplinare di riferimento dell'opera. Le richieste di pubblicazione possono anche essere accompagnate da presentazioni scritte di autorevoli studiosi, anche esterni al Dipartimento, del medesimo Settore Scientifico Disciplinare di appartenenza dell'Autore della pubblicazione.
2. Il Direttore informa il Consiglio Scientifico dell'avvenuta presentazione della richiesta di pubblicazione. Quest'ultimo, sentito il parere di un professore, interno o esterno al Dipartimento, dello stesso Settore Scientifico Disciplinare di appartenenza dell'Autore o di uno affine, delibera l'invio del lavoro ad uno o due *referees* esterni, individuati per la loro riconosciuta qualità scientifica e competenza.
3. Ogni referee riceve copia dell'opera in forma anonima ed è chiamato ad esprimere il proprio parere entro trenta giorni.
4. Sulla base del giudizio o dei giudizi raccolti, il Consiglio scientifico delibera in ordine alla pubblicazione proponendo al Consiglio di Dipartimento anche la modalità di finanziamento (integrale o cofinanziato, se ciò è possibile).
5. In nessun caso un'opera potrà essere pubblicata solo in ragione della mera disponibilità di fondi.

### **Art.4**

#### *(Condizioni per gli Autori)*

1. La pubblicazione nella Collana del Dipartimento comporta l'accettazione da parte degli Autori delle norme previste dal Contratto Editoriale sottoscritto dal Dipartimento e dall'Editore della Collana.
2. All'atto dell'accettazione della loro opera per la pubblicazione, gli autori ricevono copia delle Norme Editoriali alle quali devono attenersi per la redazione definitiva del testo da consegnare all'editore. Il Dipartimento non copre alcun costo aggiuntivo derivante dall'inosservanza di tali norme.



3. Le Norme Editoriali possono essere richieste preventivamente dai potenziali autori. In nessun caso ciò rappresenta un impegno di pubblicazione da parte del Dipartimento.
4. Prima dell'invio dell'opera all'Editore, il Direttore affida lo scritto al Comitato di redazione per la verifica della conformità dell'opera alle regole editoriali della Collana.

#### **Art.5**

##### *(Finanziamento della Collana)*

1. Ogni anno, sulla base del bilancio di previsione, il Consiglio di Dipartimento delibera la somma che intende stanziare per il finanziamento della Collana differenziando tale somma per le due diverse sezioni della Collana: a) sezione giuridica; b) sezione lingue straniere.
2. Il Dipartimento all'atto della formulazione del piano editoriale, può anche decidere la distribuzione della somma su due semestri nel rispetto del comma precedente.
3. È competenza del Consiglio di Dipartimento decidere, con una norma generale o su proposta dei professori di prima fascia: un tetto di finanziamento per tutte le opere della Collana, le modalità di finanziamento totale o parziale per determinate opere, il regime di cofinanziamento per determinati autori, la semplice accettazione dell'opera nella Collana senza oneri di spesa.
4. In considerazione del fatto che il finanziamento di una pubblicazione può essere considerato propriamente come un finanziamento attribuito all'attività di ricerca, il Consiglio di Dipartimento, se necessario può anche stabilire criteri di rotazione fra autori o settori scientifico-disciplinari nell'accesso alla Collana, in una più generale ottica di distribuzione e di investimento delle risorse dipartimentali.
5. Ogni opera uò, comunque, essere pubblicata nella Collana nel rispetto degli artt.2 e 3 del presente regolamento anche con un finanziamento autonomo al di fuori del piano finanziario di cui al presente articolo.

#### **Art.6**

##### *(Richieste di contributi per pubblicazioni o traduzioni)*

1. Il Direttore della Collana, sentito il Consiglio Scientifico, può esprimere pareri, motivati da un giudizio di merito, relativi ad eventuali contributi richiesti da professori e ricercatori afferenti al Dipartimento per la pubblicazione (o la traduzione) delle loro opere presso altri Editori. In caso di parere favorevole il contributo graverà sul bilancio della Collana qualora non venga disposto diversamente.

